CAMERA DEI DEPUTATI N. 1845

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZARRO

Disciplina fiscale dei redditi degli Istituti per l'edilizia economica e popolare

Presentata il 5 novembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel lontano 1948 vennero costituiti sotto forma di società per azioni, nelle città (Milano, Roma, Catania, Genova, Napoli, Palermo, Torino, Livorno, Bari, Cagliari, Messina, Crotone, Grosseto, Ferrara) più duramente colpite dagli eventi bellici dell'ultima guerra mondiale, gli Istituti per l'edilizia economica e popolare, con il deliberato scopo di contribuire alla ricostruzione del Paese, mediante la realizzazione di un programma di costruzione di alloggi di tipo economico-popolare in locazione con patto di futura vendita ai ceti meno abbienti.

Tale programma, ispirato da motivi di carattere sociale e politico, è stato, nel corso di lunghi anni, con spirito di sacrificio e di abnegazione, meritoriamente portato a termine da parte dei predetti istituti che, operando senza finalità di lucro, e giovandosi delle provvidenze, anche sotto forma di contributi finanziari, previste dal testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, hanno attuato il proprio scopo sociale mediante la costruzione di ben 5.098 alloggi, per un totale di 29.912 vani, che sono stati assegnati ai dipendenti degli enti soci, in possesso dei requisiti previsti dal citato testo unico.

La encomiabile attività svolta dai suddetti istituti è stata ed è tuttora turbata dalle pretese avanzate dal fisco che reclama il pagamento, da parte di alcuni dei menzionati istituti, di ingenti somme a titolo di imposta di ricchezza mobile e di imposta sulle società per presunti red-

diti che sarebbero stati realizzati durante l'attività costruttiva ed in epoca in cui vigevano tali tributi, poi soppressi con l'entrata in vigore della riforma tributaria.

Si tratta di un'annosa e vecchia vertenza per la quale la pretesa fiscale è fondata su un'interpretazione restrittiva delle norme di esenzione in materia di ricchezza mobile e di imposta sulle società, previste dal regio decreto 28 aprile 1938, 1165, e dal testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, a favore delle cooperative edilizie, nel senso, che tali benefici fiscali non si renderebbero applicabili ai suddetti istituti di edilizia economica e popolare i quali, come si è detto, vennero costituiti sotto forma di società per azioni e, come tali, non equiparati alle cooperative edilizie, ai fini dell'applicazione del previsto trattamento tributario di favore. Tale situazione crea insormontabili difficoltà per gli istituti interessati, che sono privi di qualsiasi risorsa finanziaria, e rappresenta un motivo di vivissima preoccupazione anche per le estreme conseguenze che la pretesa stessa comporta, in quanto, ad istanza di alcuni uffici distrettuali delle imposte, sono già state eseguite procedure mobiliari ed attualmente vengono minacciate azioni immobiliari consistenti nell'espropriazione degli immobili destinati ad essere trasferiti ai soci aventi diritto, con conseguenze, anche di ordine sociale, facilmente intuibili.

Al fine di risolvere il grave problema, con l'unita proposta di legge – per la quale si raccomanda la sollecita approvazione da parte del Parlamento – si dispone che i redditi derivanti dall'attività costruttiva posta in essere dagli Istituti per l'edilizia economica e popolare sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile e dall'imposta sulle società.

Per evitare problemi di copertura di oneri finanziari viene stabilito che non si fa luogo a restituzione dei predetti tributi già pagati.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le esenzioni dall'imposta di ricchezza mobile e dall'imposta sulle società previste dal testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato *con regio decreto* 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, nonché dal testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, si applicano anche a redditi derivanti dall'attività di costruzione di alloggi di tipo economico e popolare realizzati, con il contributo dello Stato, dagli Istituti per l'edilizia economica e popolare, costituiti, senza finalità di lucro, sotto forma di società per azioni, ed assegnati, con contratto di locazione con patto di futura vendita, ai dipendenti degli enti soci in possesso dei prescritti requisiti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei casi in cui il debito dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta sulle società risulti dovuto in base a decisioni definitive delle commissioni tributarie, purché non sia stato ancora pagato.

3. Non si fa luogo a restituzione di somme già pagate.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.